

Data: 19 novembre 2013

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

il divieto di vago pascolo su tutto il territorio comunale

Ris. Mun.: 1241 del 18 novembre 2013

IL MUNICIPIO DI BREGGIA

Visti:

- la Legge organica comunale (LOC) del 10.03.1987
- il Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30.06.1987
- la Legge federale sulle foreste (LFo) del 04.10.1991
- la Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21.04.1998
- il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22.10.2001

richiamati

- l' art. 107 cpv. b) della Legge organica comunale (LOC) del 10.03.1987
- gli art. 23 e 24 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30.06.1987
- l'art. 16 della Legge federale sulle foreste (LFo) del 04.10.1991
- l'art. 14 cpv. 1 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21.04.1998
- l'art. 21 cpv. a) del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22.10.2001

ed ogni altra norma nella fattispecie applicabile

o r d i n a:

Art. 1

Scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare l'igiene pubblica del suolo e dell'abitato, le colture private e pubbliche, i boschi situati nel comprensorio comunale, dai danni causati dal vago pascolo di equini, bovini, ovini e caprini e da ogni altro genere di animali.

Art. 2

Principio

¹ Sul territorio giurisdizionale del Comune di Breggia, all'interno delle aree abitate, è proibito il vago pascolo, sia di giorno, sia di notte.

² È vietato lasciar pascolare o vagare ogni sorta di bestiame, compresi gli animali da cortile, sulle altrui proprietà, sulle pubbliche strade e piazze.

Sorveglianza

Art. 3

¹ I detentori di bestiame devono porre attenzione a che i loro animali non sfuggano alla sorveglianza.

Devono inoltre fare in modo che le uscite degli stessi avvengano sempre alla presenza di un custode, che assicuri sia l'incolumità degli animali, sia il rispetto delle proprietà altrui e dell'igiene.

² In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinarne al detentore l'allontanamento degli animali.

In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dal Comandante della polizia comunale o da un suo sostituto.

Provvedimenti

Art. 4

¹ Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

² Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

³ E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

**Entrata in vigore e
abrogazione**

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 01. gennaio 2014 e abroga ogni precedente disposizione in materia.

Ricorso

Art. 6

E' dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione, e in ogni caso di applicazione.


Il V. Sindaco:


(F. Oreggetti)

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:


(M. Mombelli)